




Gruppo183

'' L'uso sostenibile delle risorse idriche e le nuove disposizioni del Codice ambientale''

(decreto sostitutivo della III parte del D.Lgs. 152/06 approvato nel Cd.M. del 13/09/07)

(Bruno Miccio, www.gruppo183.org).

Verona, 23 ottobre





www.gruppo183.org

Il Gruppo 183 è un'associazione senza fini di lucro, Onlus dal 2005. E' nata nel marzo 1995 dall'iniziativa di esperti, ambientalisti, parlamentari e rappresentanti di Regioni, governi locali, dirigenti sindacali e d'impresa.

Il Gruppo 183 deve il suo nome alla legge di riforma ambientale e istituzionale per la difesa del suolo e la tutela delle acque (n. 183/89), assunta come riferimento- anche simbolico- della propria azione di proposta e di intervento.

L'obiettivo del Gruppo 183 è promuovere proposte specifiche di politiche di sviluppo sostenibile in materia di difesa del suolo, di risanamento delle acque, di fruizione e gestione del patrimonio idrico per gli usi di razionale sviluppo economico e sociale, di tutela degli aspetti ambientali ad essi connessi.





www.gruppo183.org

Nei primi 10 anni di attività, l'Associazione ha lavorato, essenzialmente, per l'approfondimento di tre filoni tematici:

- 1) Attuazione e adeguamento della Legge 183/89, riforme istituzionali.**
- 2) Servizi idrici nel Mezzogiorno.**
- 3) Legge 183, Regioni e Consorzi di bonifica.**

Sul sito sono disponibili gli atti delle numerose iniziative effettuate





gruppo183

Il 2003 è l'anno della pubblicazione del primo rapporto sulla pianificazione di bacino, un volume e un sito web che raccolgono le informazioni sulle attività di pianificazione delle Autorità di Bacino di rilievo nazionale e dell'Autorità di bacino pilota del Serchio, realizzato dal Gruppo183 su incarico, e in collaborazione, con queste autorità.

Nel 2004 il Gruppo183 ha collaborato, con la Regione Basilicata e la Conferenza dei Presidenti delle Regioni, alla preparazione del convegno sulla Direttiva Acque e il Quadro Comunitario di Sostegno (QCS), per le Regioni dell'obiettivo 1, tenutosi a Matera, il 30 gennaio 2004.

Durante il 2005 l'impegno dell'associazione è stato diretto, da un lato, a promuovere la "Dichiarazione europea per la nuova cultura dell'acqua" in un convegno organizzato al Campidoglio, a Roma, il 14 gennaio 2005 in vista della necessaria attuazione della Direttiva Quadro sulle Acque. Tale tema è stato l'oggetto di un convegno organizzato con, e presso, lo Iefe-Bocconi a Milano, il 30 maggio 2005 (seguito del primo convegno nazionale sulla direttiva promosso assieme allo IEFE/Bocconi, a Legambiente ed alla Fondazione Lombardia per l'ambiente nell'ottobre 2003). Su incarico della Commissione Europea, Direzione generale Ambiente.

Il Gruppo 183 ha organizzato con Comunità Ambiente srl., nel giugno 2005, un "Workshop sugli Obblighi dell'Applicazione della Direttiva per il Trattamento delle Acque Reflue Urbane", al quale hanno partecipato i responsabili del settore a livello nazionale, regionale e provinciale.

Verona, 23 ottobre



gruppo183

Durante il 2006 le attività del Gruppo hanno riguardato il Decreto legislativo 152/2006 Norme in materia ambientale" per quanto riguarda la revisione delle norme relative all'acqua e al suolo e, dunque, l'implementazione della direttiva 2000/60 sulle acque. Prima della data di promulgazione del decreto (avvenuta nell'aprile 2006) il Gruppo 183 ha animato l'opposizione agli aspetti della bozza di decreto non conformi alla direttiva sulle acque nè a una buona gestione della risorsa, in stretto contatto con le altre ONG quali il WWF Italia e Legambiente, anche promuovendo un appello del mondo scientifico e tecnico all'ex Presidente della Repubblica Ciampi.

A seguito della promulgazione del decreto, le attività del Gruppo si sono incentrate sulle proposte al nuovo governo per modificare le parti del Decreto e, in particolare, per attuare urgentemente, ma al meglio possibile, la direttiva Acque, attraverso il compimento della prima scadenza necessaria, ovvero la definizione dei distretti idrografici e dei rispettivi organi di gestione.

Il 2006 si è concluso con l'organizzazione di un convegno nazionale cui hanno partecipato il ministro dell'ambiente Pecoraro Scanio ed alcuni tra i principali portatori di interesse: le commissioni ambiente di Camera e Senato, le autorità di bacino, le associazioni ambientaliste, i sindacati. Attualmente è in corso l'attività di supporto all'elaborazione della revisione del D.Lgs in atto.

Verona, 23 ottobre



gruppo183

Non vi è dubbio che è più che fondata l'esigenza di pervenire ad un sistema di regole e norme in campo ambientale che diano certezze alle imprese, alle istituzioni, ai cittadini.

In particolare nel settore della tutela dell'acqua e della difesa del suolo il quadro normativo è ancora sostanzialmente non coerente con gli obiettivi di una moderna politica delle acque e delle risorse naturali in genere.

Anche a seguito della emanazione del decreto legislativo 152/2006 resta ancora sostanzialmente intatta l'esigenza di un migliore coordinamento della normativa, spesso confusa, contraddittoria e "pesante", di una semplificazione complessiva del sistema autorizzativo e dei controlli e di una identificazione chiara delle competenze e delle responsabilità.

Verona, 23 ottobre



gruppo183

Con Legge n. 308/2004, entrata in vigore l'11 gennaio 2005, il Governo è stato delegato ad adottare uno o più decreti legislativi di riordino, coordinamento e integrazione delle disposizioni legislative in varie materie, tra le quali la difesa del suolo, anche mediante la redazione di testi unici.

Con Decreto Legislativo n. 152/2006 è stata data attuazione alla Legge Delega.;

Verona, 23 ottobre



gruppo183

Il giudizio sull'esito del lavoro – nel settore acqua/difesa suolo - effettuato dal Governo pro-tempore con l'emanazione del D.Lgs 152/06 può così sintetizzarsi .

“ Il decreto ... abroga le norme vigenti in materia di difesa del suolo (nello specifico la l. 183/89 e l'art. 1 del D.L. n. 180/98, convertito dalla L. 267/98), ma non riordina la materia in maniera organica, né coordina i diversi livelli di pianificazione ordinaria e straordinaria e di programmazione e finanziamento degli interventi definiti dalle norme vigenti, limitandosi a riproporre parti dei provvedimenti abrogati, senza una verifica della coerenza e della compiutezza della costruzione che ne deriva. Il risultato è un insieme di norme lacunose e stravolgenti sia in materia di allocazione di competenze sia in materia di definizione dei procedimenti di formazione e approvazione dei piani e dei programmi di intervento.[1]”

[1] Tratto dal documento della Conferenza delle Regioni del 26 gennaio 2006

Verona, 23 ottobre



gruppo183

La Legge Delega ha espressamente previsto che il Governo possa emanare nella forma di modifiche testuali al Decreto delegato e con le stesse modalità di approvazione, disposizioni integrative o correttive del medesimo, sulla base di una relazione motivata presentata alle Camere dal Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio, che individui le disposizioni su cui si intende intervenire e le ragioni dell'intervento normativo proposto.

Verona, 23 ottobre



gruppo183

PROCEDURA PER L'EMANAZIONE DEL DECRETO LEGISLATIVO DI MODIFICA AI SENSI DELLA LEGGE N. 308

- Il Governo predispose lo schema di decreto legislativo contenente, in forma di modifica testuale al Decreto Legislativo n. 152/2006, le modifiche/integrazioni da apportare al testo originario.
- Lo schema di decreto legislativo è approvato con deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministero dell'Ambiente e della tutela del Territorio, eventualmente di concerto con i Ministri interessati, sentito il parere della Conferenza Unificata.
- Il Ministro per i Rapporti con il Parlamento trasmette alle Camere, per l'ottenimento del parere di competenza, lo schema preliminare di decreto legislativo accompagnato da una relazione tecnica motivata predisposta dal Ministro dell'Ambiente e della tutela del Territorio, con l'analisi tecnico-normativa dell'impatto della nuova regolamentazione proposta.
- Le Camere assegnano alle competenti Commissioni Parlamentari lo schema di decreto legislativo. Le singole Commissioni accertano la rispondenza dello schema ai principi e ai criteri direttivi enucleati nella Legge Delega. Entro 30 giorni dalla data di assegnazione, le Commissioni votano il parere predisposto dal relatore. Il parere è nuovamente trasmesso al Governo e contiene, unitamente all'espressione del parere, le eventuali condizioni e osservazioni da introdurre nel testo.
- Il Governo, entro i successivi 45 giorni, trasmette nuovamente alle Camere il testo del decreto legislativo con le modifiche conseguenti all'accoglimento dei rilievi o delle osservazioni. Se il Governo non trasmette il testo del decreto legislativo lo stesso decade.
- Le Camere, entro i successivi 20 giorni, per il tramite delle Commissioni Parlamentari, esprimono il parere definitivo. Per tale espressione di parere vige il principio del silenzio assenso.
- Il Consiglio dei Ministri delibera definitivamente il decreto legislativo.
- Il Presidente della Repubblica emana il decreto legislativo●

Verona, 23 ottobre



gruppo183

Ed infatti, dopo l'esito negativo di una prima fase di revisione(l'approvazione della prima modifica è del 12 ottobre 2006), il 13 settembre 2007 il Consiglio dei Ministri ha approvato un nuovo D.Lgs correttivo che inizia, dunque, il proprio percorso.

Siamo ancora , dunque, di un nuovo, lungo e tortuoso iter di revisione

Verona, 23 ottobre



gruppo183

Essendo esplicito il nesso tra il nuovo D.Lgs e la direttiva 2000/60/CE, la richiameremo brevemente; essa si propone di istituire un quadro per la protezione delle acque superficiali interne, delle acque di transizione, delle acque costiere e sotterranee che:

- **impedisca un ulteriore deterioramento, protegga e migliori lo stato degli ecosistemi acquatici e degli ecosistemi terrestri e delle zone umide direttamente dipendenti dagli ecosistemi acquatici sotto il profilo del fabbisogno idrico;**
- **agevoli un utilizzo idrico sostenibile fondato sulla protezione a lungo termine delle risorse idriche disponibili;**
- **miri alla protezione rafforzata e al miglioramento dell'ambiente acquatico, anche attraverso misure specifiche per la graduale riduzione degli scarichi, delle emissioni e delle perdite di sostanze prioritarie e l'arresto o la graduale eliminazione degli scarichi, delle emissioni e delle perdite di sostanze pericolose prioritarie;**
- **assicuri la graduale riduzione dell'inquinamento delle acque sotterranee e ne impedisca l'aumento;**
- **contribuisca a mitigare gli effetti delle inondazioni e della siccità.**

Verona, 23 ottobre



gruppo183

La direttiva prevede quindi che gli Stati membri individuino i singoli bacini idrografici presenti nel loro territorio e li assegnino a singoli *distretti idrografici*, (definiti come la principale unità per la gestione dei bacini idrografici) accorpendo eventualmente i piccoli bacini idrografici in un unico distretto.

Inoltre gli Stati membri devono adottare disposizioni amministrative adeguate, compresa l'individuazione dell'autorità nazionale competente, per l'applicazione delle norme previste dalla direttiva in esame all'interno di ciascun distretto idrografico presente nel loro territorio (art.3).

Per ciascun distretto idrografico interamente compreso nel suo territorio, ogni Stato membro provvede a predisporre un Piano di gestione del bacino idrografico (art. 13).

Verona, 23 ottobre



gruppo183

Il Piano di gestione del bacino idrografico comprende le seguenti informazioni (allegato VII):

- **Descrizione generale delle caratteristiche del distretto idrografico;**
- **Sintesi delle pressioni e degli impatti significativi esercitati dalle attività umane sullo stato delle acque superficiali e sotterranee;**
- **Specificazione e rappresentazione cartografica delle aree protette;**
- **Mappa delle reti di monitoraggio istituite ai fini dell'articolo 8 e dell'allegato V e rappresentazione cartografica dei risultati dei programmi di monitoraggio;**
- **Elenco degli obiettivi ambientali fissati a norma dell'articolo 4 per acque superficiali, acque sotterranee e aree protette;**
- **Sintesi dell'analisi economica sull'utilizzo idrico prescritta dall'articolo 5 e dall'allegato III;**
- **Sintesi del programma o programmi di misure adottati a norma dell'articolo 11, compresi i conseguenti modi in cui realizzare gli obiettivi di cui all'articolo 4;**
- **Repertorio di eventuali programmi o piani di gestione più dettagliati adottati per il distretto idrografico e relativi a determinati sottobacini, settori, tematiche o tipi di acque, corredato di una sintesi del contenuto;**
- **Sintesi delle misure adottate in materia di informazione e consultazione pubblica, con relativi risultati e eventuali conseguenti modifiche del piano;**
- **Elenco delle autorità competenti in base all'allegato I.**

Verona, 23 ottobre



gruppo183

Il 10 Luglio 2007 – Strasburgo Parere motivato all'Italia per incompleto recepimento della direttiva acque

A fine giugno la Commissione Europea ha inviato un parere motivato ovvero il secondo e ultimo avvertimento scritto nel quale espone chiaramente e in via definitiva i motivi per cui ritiene che sia stata commessa una violazione della Direttiva Quadro sulle Acque.

Nel maggio 2006 l'Italia ha inviato alla Commissione il testo del decreto legislativo 152/2006 che recepisce la direttiva quadro in materia di acque. La Commissione ritiene tuttavia che il decreto non consenta un pieno recepimento della stessa; in particolare sono state recepite solo in parte le disposizioni che stabiliscono le condizioni che gli Stati membri devono soddisfare qualora intendano derogare agli obiettivi ambientali e al calendario previsti dalla direttiva.

Per questo motivo nel dicembre 2006 la Commissione aveva inviato all'Italia una lettera di costituzione in mora ai sensi dell'articolo 228 del Trattato. Poiché da allora la situazione non ha subito mutamenti, la Commissione ha inviato un parere motivato ovvero il secondo e ultimo avvertimento scritto nel quale espone chiaramente e in via definitiva i motivi per cui ritiene che sia stata commessa una violazione del diritto comunitario. Se l'Italia non si conforma al parere motivato, la Commissione può decidere di adire la Corte di giustizia.

Quando la Corte di giustizia riconosce che il trattato è stato violato, l'Italia è tenuta a prendere i provvedimenti che l'esecuzione della sentenza della Corte di giustizia comporta. L'articolo 228 del trattato riconosce alla Commissione il potere di agire contro uno Stato membro che non si conforma ad una sentenza della Corte di giustizia europea e le consente altresì di chiedere alla Corte di infliggere a tale Stato membro una penalità.

Verona, 23 ottobre



gruppo183

I criteri generali per la delimitazione dei distretti idrografici, suggeriti dalle linee guide redatte nell'ambito della “Common Implementation Strategy” per l'attuazione della Direttiva quadro, prevedono, a partire dall'individuazione bacini idrografici, i seguenti passi sequenziali:

- **la delimitazione degli acquiferi principali,**
- **l'accorpamento dei bacini di piccole dimensioni,**
- **l'attribuzione ai distretti degli acquiferi,**
- **l'attribuzione ai distretti delle acque costiere.**

Le linee guida propongono in sintesi di partire da una delimitazione su base fisiografica, rappresentativa del sistema idrografico naturale e quindi della distribuzione territoriale delle risorse idriche superficiali.

Il passo successivo è quello di effettuare gli accorpamenti dei bacini minori, evidentemente necessari dal punto di vista funzionale-operativo; i criteri con cui effettuare tali accorpamenti sono di omogeneità climatica, ambientale e socio-economica, oltre a tener conto degli aspetti amministrativi esistenti.

Le fasi finali riguardano l'assegnazione degli acquiferi e delle acque costiere ai distretti idrografici delimitati secondo il percorso precedentemente indicato.

Verona, 23 ottobre



gruppo183

Di seguito vengono invece ricordate le definizioni contenute nella **Direttiva Quadro**:

***bacino idrografico** : il territorio nel quale scorrono tutte le acque superficiali attraverso una serie di torrenti, fiumi ed eventualmente laghi per sfociare al mare in un'unica foce, a estuario o delta (art. 2.13);*

***distretto idrografico** : area di terra e di mare, costituita da uno o più bacini idrografici limitrofi e dalle rispettive acque sotterranee e costiere che, a norma dell'art. 3, comma 1, è definito la principale unità per la gestione dei bacini idrografici (art. 2.15);*

***acque superficiali** : le acque interne, ad eccezione delle acque sotterranee; le acque di transizione e le acque costiere, tranne per quanto riguarda lo stato chimico, in relazione al quale sono incluse anche le acque territoriali;*

***acque sotterranee** : tutte le acque che si trovano sotto la superficie del suolo nella zona di saturazione e a contatto diretto con suolo o sottosuolo (art. 2.2);*

***acque costiere** : acque superficiali situate all'interno rispetto ad una retta immaginaria distante, in ogni suo punto, un miglio nautico sul lato esterno dal punto più vicino della linea di base che serve da riferimento per definire il limite delle acque territoriali e che si estendono eventualmente fino al limite esterno delle acque di transizione (art. 2.7)*

Verona, 23 ottobre



gruppo183

In merito alla identificazione dei distretti idrografici così recita la Direttiva 2000/60/CE, all'art. 3:

Gli Stati membri individuano i singoli bacini idrografici presenti nel loro territorio e... li assegnano a singoli distretti idrografici.

Ove opportuno, è possibile accomunare in un unico distretto bacini idrografici di piccole dimensioni e bacini di dimensioni più grandi, oppure unificare bacini limitrofi.

Qualora le acque sotterranee non rientrino interamente in un bacino idrografico preciso, esse vengono individuate e assegnate al distretto idrografico più vicino o più consono.

Le acque costiere vengono individuate e assegnate al distretto idrografico o ai distretti idrografici più vicini o più consoni.

Gli Stati membri provvedono a adottare le disposizioni amministrative adeguate, ivi compresa l'individuazione dell'autorità competente, per l'applicazione delle norme previste dalla presente direttiva all'interno di ciascun distretto idrografico presente nel loro territorio....

Ai fini della presente direttiva, gli Stati membri possono individuare quale autorità competente un organismo nazionale o internazionale esistente”

Verona, 23 ottobre



gruppo183

Le soluzioni adottate dai principali paesi europei appaiono in continuità con gli assetti organizzativi precedentemente adottati:

- **Spagna: 14 Distretti, di cui 12 continentali e 2 arcipelaghi (Isole Baleari e Canarie). Fonte: Ministerio de Medio Ambiente.**
- **Francia : 12 Distretti, di cui 8 continentali, 3 isole (Guadalupe, Martinique e Réunion) e 1 oltremare (Guyana). Fonte: Ministère de l'Environnement (Direction de l'Eau).**
- **Germania : 10 Distretti, di cui 7 per i corsi d'acqua maggiori (Danubio, Elba, Ems, Meuse, Oder, Reno e Weser; 6 sono la parte tedesca di bacini idrografici internazionali) e 3 per i tributari minori del Baltico e del Mare del Nord. Fonte: Umweltbundesamt.**
- **Inghilterra e Galles: 11 Distretti. Fonte: Department of Environment, Food and Rural Affairs (DEFRA).**

Verona, 23 ottobre



gruppo183

Nel caso italiano, una corretta identificazione dei distretti idrografici appare tutt'altro che semplice, dovendo tenere conto:

- di un territorio caratterizzato da un reticolo idrografico naturale molto articolato e da un'orografia particolarmente complessa;**
- di una rete idrica artificiale molto estesa, soprattutto nelle Regioni del Mezzogiorno, che ha modificato il reticolo idrografico naturale e la relativa disponibilità della risorsa idrica in funzione della distribuzione territoriale della domanda;**
- di una complessa organizzazione amministrativa, anche specificamente relativa al settore delle acque (vedi in particolare i compiti delle autorità d'ambito).**

Verona, 23 ottobre



gruppo183

**Con l'approvazione della legge 183/89 si ebbe l'istituzione di:
6 Autorità di bacino di rilievo nazionale :**

- **Po** (Piemonte, Valle d'Aosta, Liguria, Lombardia, Prov. di Trento, Veneto, Toscana, Emilia-Romagna),.
- **Adige** (Veneto, Prov. di Trento, Prov. di Bolzano),
- **Alto Adriatico: Isonzo, Tagliamento, Livenza, Piave, Brenta-Bacchiglione** (Friuli-Venezia Giulia, Veneto, Prov. di Trento),
- **Arno** (Toscana, Umbria),
- **Tevere** (Emilia-Romagna, Toscana, Umbria, Marche, Lazio, Abruzzo),
- **Liri-Garigliano-Volturno** (Lazio, Abruzzo, Campania),

Verona, 23 ottobre



gruppo183

17 autorità di bacino di rilievo interregionale, di cui:

10 sul versante adriatico

- . Lemene (Friuli-Venezia Giulia, Veneto),
- . Fissero-Tartaro-Canal Bianco (Lombardia, Veneto),
- . Reno (Emilia-Romagna, Toscana),
- . Conca-Marecchia (Emilia-Romagna, Toscana, Marche),
- . Tronto (Marche, Lazio, Abruzzo),
- . Sangro (Abruzzo, Molise),
- . Trigno (Abruzzo, Molise),
- . Saccione (Molise, Puglia),
- . Fortore (Campania, Molise, Puglia),
- . Ofanto (Campania, Basilicata, Puglia),

2 sul versante jonico

- . Bradano (Puglia, Basilicata),
- . Sinni (Basilicata, Calabria),

5 sul versante tirrenico

- . Magra (Liguria, Toscana),
- . Fiora (Toscana, Lazio),
- . Sele (Campania, Basilicata),
- . Noce (Basilicata, Calabria),
- . Lao (Basilicata, Calabria).

Tutti gli altri bacini idrografici sono classificati come regionali e ciascuna regione li ha regolati con propri atti.



Verona, 23 ottobre



gruppo183

Il **D.Lgs. 152/99** definisce la disciplina generale per la tutela delle acque, perseguendo gli obiettivi di prevenire e ridurre l'inquinamento, risanare e migliorare lo stato delle acque, proteggere le acque destinate ad usi particolari, garantire gli usi sostenibili delle risorse e mantenere la capacità naturale di autodepurazione dei corpi idrici, necessaria a sostenere ampia e ben diversificata la biodiversità di comunità animali e vegetali.

Il raggiungimento entro il 2016 di un Buono Stato Ambientale per tutte le diverse tipologie di acque, fiumi, laghi, acque marino-costiere, acque di transizione, corpi idrici artificiali e acque sotterranee, costituisce l'obiettivo generale del decreto, da conseguire in tutti i bacini idrografici significativi mediante programmi di tutela, di risanamento e monitoraggio integrati come piano complessivo di bacino.

Questi obiettivi sono quindi finalizzati ad una gestione sostenibile del complesso delle risorse idriche. Il Piano di Tutela delle Acque (previsto dall'art. 44 del D.Lgs. 152/99 e s.m.i.) costituisce un piano stralcio di settore del Piano di Bacino di cui alla L. 183/89, ed è lo strumento del quale le Regioni debbono dotarsi per il raggiungimento e il mantenimento degli obiettivi di qualità ambientale e per specifica destinazione dei corpi idrici regionali, stabiliti dagli articoli 4 e 5 del decreto stesso.



La situazione della pianificazione di tutela a scala regionale a metà settembre 2007 è la seguente;

ITALIA SETTENTRIONALE

- PIEMONTE

In data 13 marzo 2007 è stato approvato dal Consiglio Regionale del Piemonte , con D.C.R. n. 117-10731, il Piano di tutela delle acque (PTA).

- VAL D'AOSTA

Con la deliberazione del Consiglio regionale n. 1788/XII dell'8 febbraio 2006 è stato approvato il Piano regionale di tutela delle acque

- LIGURIA

La Giunta regionale ha adottato il Piano con la deliberazione n.1119 dell'8 ottobre 2004, e ha incaricato l'Assessore al Territorio e Ambiente di dare avvio all'inchiesta pubblica sulla documentazione costituente lo stesso. L'avviso di avvio della fase di inchiesta pubblica, prevista dall'articolo 12 della legge regionale 18/1999, è stato pubblicato sul Bollettino ufficiale della Regione Liguria il 20 ottobre 2004.

- LOMBARDIA

Il Programma di Tutela e Uso delle Acque è stato definitivamente approvato con Delibera di Giunta n. 2244 del 29 marzo 2006 *Tutto il materiale è stato pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia n. 24 - Edizione Speciale del 12 giugno 2006 - "Usi e tutela delle acque in Lombardia" e relativi CD_Rom allegati.*

- TRENTO – ALTO ADIGE

Il D.Lgs. n.152/1999 dispone che le Province autonome adeguino la propria legislazione secondo quanto previsto dai rispettivi statuti e dalle relative norme di attuazione mantenendo alle disposizioni quadro del Decreto un valore di vincolo riguardo agli obiettivi ed ai principi generali. Di conseguenza la Provincia di Trento ha approvato il proprio PTA il 30/12/04 (con delibera n° 3233) e la Giunta provinciale di Bolzano il proprio Piano stralcio al Piano di Tutela delle Acque riguardante la delimitazione del bacino dell' Adige quale bacino drenante in area sensibile e le misure di adeguamento degli impianti di depurazione con delibera n. 3243 del 6 settembre 2004..

- VENETO

Il Piano di Tutela delle Acque è stato adottato con deliberazione della Giunta Regionale n. 4453 del 29/12/2004;

- FRIULI VENEZIA GIULIA

Sono ancora in corso i lavori per predisporre il Piano di Tutela delle Acque.



ITALIA CENTRALE

EMILIA ROMAGNA

Il Piano di Tutela delle Acque è stato approvato con la deliberazione del Consiglio regionale n 40 del 21/12/2005

TOSCANA

Il Piano di Tutela delle Acque è stato approvato con la deliberazione del Consiglio regionale n 6 del 25/01/2005

UMBRIA

Sono ancora in corso i lavori per predisporre il Piano di Tutela delle Acque.

LAZIO

Sono ancora in corso i lavori per adottare il Piano di Tutela delle Acque

MARCHE

Il Piano di Tutela delle Acque è stato approvato con la deliberazione del Consiglio regionale n. 302 del 29 febbraio 2000.

ABRUZZI

Sono ancora in corso i lavori per adottare il Piano di Tutela delle Acque

MOLISE

Sono in corso le attività per la redazione del Piano di Tutela delle Acque ai sensi del D.L.vo 152/99 e s.m.i.



ITALIA MERIDIONALE ED ISOLE

CAMPANIA

Il Piano di Tutela delle Acque è stato adottato con deliberazione della Giunta Regionale n. 46 del 20/08/07

PUGLIA

E' stata pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia, n. 102 del 18 luglio 2007 la deliberazione della Giunta regionale, n. 883 del 19 giugno 2007, di adozione del Progetto di Piano di Tutela delle Acque della Regione Puglia.

CALABRIA

Sono ancora in corso i lavori per predisporre il Piano di Tutela delle Acque.

BASILICATA

Sono ancora in corso i lavori per predisporre il Piano di Tutela delle Acque.

SICILIA

E' in corso l'attività di supporto da parte della Sogesid al Commissario delegato per l'emergenza rifiuti e la tutela dei corpi idrici per gli adempimenti richiesti dal D.Lgs. 152/99 per la redazione del Piano Preliminare di Tutela delle Acque

SARDEGNA

Il Piano di Tutela delle Acque è stato adottato con deliberazione della Giunta Regionale n. 14/16 del 04/04/2006



gruppo183

La proposta di revisione del D.Lgs 152/2006 delimita innanzitutto i Distretti idrografici; Essa prevede 14 Distretti idrografici, che assorbono i bacini regionali e interregionali (art 9)

- a) Po (comprensivo del bacino interregionale Fissaro Tartaro Canalbianco);
- b) NordEst (comprensivo dei bacini già di rilievo nazionale dell'Adige, dell' Alto Adriatico, di quello interregionale del Lemene, dei bacini regionali del Friuli-Venezia Giulia e del Veneto. Il Distretto del Nord Est è comprensivo della *laguna di Venezia*, ma contemporaneamente –nello stesso articolo: n.5- viene mantenuta la competenza preesistente per la tutela di Venezia, tuttora in capo all'organismo centrale del Magistrato alle acque.
- c) Liguria (comprensivo dei relativi bacini regionali) ;
- d) Arno (comprensivo dei relativi bacini regionali);
- e) Tevere, (comprensivo dei relativi bacini regionali);
- f) Medio-Basso Tirreno (Liri-Garigliano, Volturno e bacini regionali);
- g) Calabria (comprensivo dei relativi bacini regionali);
- h) Medio-Alto Adriatico (comprensivo dei bacini regionali delle Marche e dei bacini interregionali Conca, Marecchia, Reno);
- i) Abruzzo (comprensivo dei bacini regionali);
- l) Molise (comprensivo dei bacini regionali);
- m) Puglia (comprensivo dei bacini regionali);
- n) Basilicata (comprensivo dei bacini regionali);
- o) Sicilia;
- p) Sardegna.

I bacini interregionali dei fiumi *Tronto, Sangro, Trigno, Saccione, Fortore, Ofanto, Bradano, Sinni, Magra, Fiora, Sele, Lao, Noce* saranno assegnati ai Distretti definiti in base agli accordi che verranno definiti dalle Regioni interessate. Fatta eccezione per il Conca, Marecchia e Reno, attribuiti direttamente al Distretto Medio-Alto Adriatico, per tutti gli altri bacini interregionali si prevede l'assegnazione ai singoli Distretti sulla base di accordi tra le Regioni specificamente interessate.

Le acque costiere prospicienti alla linea di costa dei diversi Distretti vengono assegnate ai Distretti di riferimento; per le acque costiere prospicienti le Regioni Marche, Emilia-Romagna, Veneto e Friuli-Venezia Giulia si prevede –presso l'Autorità di bacino del Po- l'istituzione di un coordinamento delle Autorità di distretto del Po, del Nord Est e delle Marche per la gestione delle problematiche comuni (art 9, nn 3).

L'Autorità di distretto, definita come ente pubblico non economico, viene individuata come autorità competente per l'applicazione delle norme previste dalla Direttiva 2000/60 all'interno di ciascun Distretto idrografico (art 10).

Verona, 23 ottobre



gruppo183

A fronte della complessità dei processi di pianificazione, alla confusa disciplina scritta nel D.Lgs 152/2006 l'attuale articolato cerca di fare chiarezza nella complessità tra i diversi strumenti di pianificazione e le loro interazioni.

Innanzitutto le Autorità di distretto adottano il *Piano generale per il Distretto idrografico (Piano di distretto)*, comprensivo di due piani di settore funzionali, articolati per bacini idrografici o sottobacini (**piani di settore**), in ogni caso coordinati e integrati tra loro:

- 1) per la tutela del suolo e la difesa dal rischio idrogeologico (***Piano per l'assetto idrogeologico: PAI***);
- 2) per la tutela dei corpi idrici e la corretta e razionale gestione delle risorse idriche (***Piano di gestione***).

Tutti questi Piani hanno valore di piani territoriali di settore, coi quali “sono pianificate e programmate le azioni e le norme d’uso finalizzate alla tutela dei corpi idrici, all’uso sostenibile delle risorse idriche, alla difesa e valorizzazione del suolo e alla riduzione dei rischi derivanti da eventi calamitosi quali alluvioni e frane”.

“Le disposizioni dei Piani di settore approvati hanno carattere immediatamente vincolante per le amministrazioni ed enti pubblici, nonché per i soggetti privati, ove trattasi di prescrizioni dichiarate di tale efficacia dagli stessi Piani. In particolare i piani di sviluppo socio-economico e di assetto del territorio devono essere coordinati, o comunque non in contrasto, con i Piani di settore approvati”. In attesa della approvazione dei piani di settore, le Autorità di distretto adottano le necessarie misure di salvaguardia immediatamente vincolanti e in vigore sino all’approvazione e per un periodo non superiore a tre anni”(art 12, nn 1 a 8).

Verona, 23 ottobre



gruppo183

La modalità di formazione e di approvazione del Piano di gestione cerca di tenere conto delle difficoltà e dello svuotamento della pianificazione di bacino introdotte con le modalità di formazione e con la stessa configurazione della natura dei Piani di tutela regionale delle acque (art 44 del D.Lgs 152/1999, ripreso dal D.Lgs 152/2006 (art 121) e presenta una formulazione piuttosto complessa.

L'art 20 stabilisce che *Il Piano di gestione del bacino idrografico è approvato) dall'Autorità di distretto e integra l'insieme dei piani e programmi di intervento ulteriormente definiti a livello regionale nell'ambito dei Piani di tutela regionali (art 77), redatti tenendo conto delle direttive impartite dalla Autorità di distretto nel piano generale di distretto...L'Autorità di distretto, al fine della redazione del Piano di gestione, adotta un piano direttore, contenente le indicazioni e determinazioni assunte dall'Autorità di distretto soprattutto con riferimento alla gestione del bacino, alla definizione del Piano regionale di tutela e alla definizione del bilancio idrico di bacino. Il Piano direttore è approvato a maggioranza dalla Conferenza istituzionale permanente*

Verona, 23 ottobre



gruppo183

Come si vede, *si tratta di una complessa riformulazione dell'art 44 del D.Lgs 152/1999, volta a ripristinare la competenza unificante della Autorità di distretto, attraverso la definizione di un dettagliato percorso interattivo con i Piani di tutela regionale (art 77), vincolante e controllato dalla stessa Autorità di distretto (cioè dalle Regioni, ma congiuntamente in sede di Distretto). Attraverso:*

a) l'approvazione di un piano direttore contenente le indicazioni e determinazioni assunte dall'Autorità di distretto relativamente alla gestione del bacino e alla definizione dei Piani di tutela; alla definizione del bilancio idrico di bacino; ai carichi massimi dei principali inquinanti alla chiusura dei diversi sottobacini;
b) l'approvazione del piano di gestione del bacino idrografico, che integra l'insieme dei piani e programmi di intervento ulteriormente definiti a livello regionale nell'ambito dei Piani di tutela. Mentre nel D.Lgs 152/1999 (art 44, ripreso dall'art 121 del D.Lgs 152/2006), l'Autorità di distretto si limita(va) ad esprimere indirizzi e parere sia pure vincolanti ai piani di tutela regionale.

Verona, 23 ottobre



gruppo183

Possiamo ritenere l'attuale formulazione della proposta di D.Lgs soddisfacente?

Si terrà a Roma, (8-10 novembre 2007) la prossima conferenza della rete internazionale delle organizzazioni di bacino (International Network of Basin Organizations- INBO), creata per offrire un'opportunità di scambio di esperienze tra autorità di bacino. La conferenza a Roma, "Europe INBO-2007" avrà come tema l'applicazione della Direttiva Quadro Europea sulle Acque e in particolare il costo della gestione, l'impatto dei cambiamenti climatici e la partecipazione.

L'invito del Gruppo 183 ai partecipanti a questo seminario è quello di accompagnare la nuova fase di discussione sul D.Lgs da emanarsi con una partecipazione degli addetti ai lavori, degli "stakeholders" e della cittadinanza attiva maggiore della fase alle nostre spalle.

Il sito dell'Associazione (www.gruppo183.org) è a disposizione di tutti coloro che intendano contribuire all'arricchimento di un dibattito che mai, come in questo momento è necessario.

Verona, 23 ottobre